

N. 00920/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00529/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 529 del 2015, proposto da:

Mario Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Mancinelli, Nicoletta Miglio, Marina Ughetta, con domicilio eletto presso Roberto Mancinelli in Torino, largo Tirreno, 115;

contro

Comune di Granozzo con Monticello;

per l'annullamento

dell'Ordinanza di demolizione n. 6/2015 del 9 marzo 205 Reg. Pubbl. 101 del 9 marzo 2015, notificata il 9 marzo 2015 e degli

atti che ne costituiscono il presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Caccia è proprietario in Comune di Granozzo di un complesso immobiliare adibito a sede di attività agricola, con la presenza in loco delle necessarie infrastrutture agricole e della residenza privata.

Nel 2002 il ricorrente depositava un d.i.a. avente ad oggetto la realizzazione di modifiche interne ed esterne e per la realizzazione di una piscina: quest'ultima è riprodotta nelle tavole progettuali allegate alla d.i.a., che evidenzia altresì. Nelle immediate vicinanze, l'esistenza di una strada provinciale.

Il Comune nulla opponeva ed i lavori venivano portati a termine: evidentemente oltre il triennio di efficacia della d.i.a., perché per le opere medesime il ricorrente ha presentato poi una richiesta di permesso di costruire in sanatoria.

Sul medesimo il Comune, dopo aver acquisito il parere della Provincia circa la classificazione della strada provinciale che passa nelle vicinanze della piscina, con nota del 9/02/2015 ha espresso diniego in ragione del fatto che la piscina risulta essere stata realizzata all'interno della fascia di rispetto stradale vigente rispetto alla strada provinciale.

Con successiva ordinanza del 9/03/2016 il Comune, dato atto di quanto sopra, ha ordinato al ricorrente "la rimozione delle

opere eseguite”.

Avverso tale ultimo provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso deducendone la illegittimità per:

- I) violazione degli artt. 7 e segg. L. 241/90, difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della pubblicità utilità al ripristino della legalità violata;
- II) violazione dell'art. 26 del Regolamento attuativo del Codice della Strada, che al comma 3 consente la realizzazione di manufatti nell'interno della fascia di rispetto delle strade classificate come F se collocate fuori dai centri abitati in zona “edificabili” o “trasformabili”;
- III) violazione di legge in quanto il Comune non ha considerato che la presenza della piscina all'interno della fascia di rispetto era evincibile già nella d.i.a. depositata nel 2002, sulla quale il Comune nulla aveva opposto;
- IV) eccesso di potere per travisamento e manifesta ingiustizia.

Alla camera di consiglio del 10/06/2015 il Collegio ha accolto la domanda cautelare rilevando che effettivamente nel caso di specie risulterebbe applicabile la deroga prevista dall'art. 26 D.p.R. 495/92, in quanto la piscina è stata realizzata in zona esterna al centro abitato ma urbanisticamente definibile come “trasformabile”.

Il ricorso è stato infine introitato a decisione alla pubblica udienza del 23/03/2016.

Il ricorso può essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che evidenzia un vizio proprio della ordinanza di demolizione e che peraltro ha rilievo assorbente, determinando l'improcedibilità del ricorso sulle ulteriori censure.

Il fatto che il Comune nulla abbia opposto allorché fu presentata nel 2002 la d.i.a., che già prevedeva la realizzazione della piscina nelle vicinanze della strada provinciale, integra un comportamento, ascrivibile alla Amministrazione, che ha contribuito a creare nel ricorrente un affidamento sulla legittimità della piscina stessa ancorché collocata in prossimità della viabilità di cui si è detto. Detto affidamento, che merita tutela proprio perché generato da un comportamento del Comune, imponeva a questo ultimo di

motivare in maniera specifica la sussistenza del pubblico interesse alla rimozione della piscina stessa, nonché di tutte le ulteriori opere oggetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, opere sulla cui illegittimità il Comune nulla ha mai rilevato ed in relazione alle quali non si comprende, pertanto, per quale ragione non possano essere sanate.

Il ricorso va quindi accolto sulla base delle dianzi esposte considerazioni, aventi rilievo dirimente ed assorbente di ogni ulteriore censura.

L'ordinanza di demolizione n. 6/2015 del Comune di Granozzo va pertanto annullata, ed in esecuzione della presente decisione il responsabile del servizio dovrà riesaminare la richiesta di Permesso di costruire in sanatoria presentata dal ricorrente il 14/03/2011, alla luce di quanto sopra statuito nonché di quanto rilevato nella ordinanza cautelare n. 173/2015.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla l'ordinanza di demolizione n. 6/2015 emessa dal Comune di Granozzo con Monticello nei confronti del ricorrente, con salvezza degli ulteriori provvedimenti.

Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in E. 1.500,00 (euro millecinquecento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 24/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)